

PROCESSO VERBALE ADUNANZA LXXI

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

24 dicembre 2020

Presidenza: Chiara APPENDINO

Il giorno 24 del mese di dicembre duemilaventi alle ore 14,30 in Torino, in videoconferenza tramite cisco webex, sotto la Presidenza della Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e con la partecipazione del Segretario Generale Alberto BIGNONE, si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 21 dicembre 2020 recapitato nel termine legale previsto per la convocazione in via d'urgenza - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri.

Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e i Consiglieri: Antonio CASTELLO - Barbara AZZARA' - Claudio MARTANO - Dimitri DE VITA - Fabio BIANCO - Graziano TECCO - Marco MAROCCO - Maria Grazia GRIPPO - Mauro CARENA -Roberto MONTA' - Sergio Lorenzo GROSSO

Sono assenti i Consiglieri:

Alberto AVETTA - Mauro FAVA - Paolo RUZZOLA - Silvio MAGLIANO

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce di: Zona omogenea 1 "Torino città"

Art. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive. (U.I. Euro 2.622,77.=)

ATTO N. DEL_CONS 63

~~~~~

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO

#### **VISTO**

l'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

DATO ATTO che in relazione al ricorso ex art. 702bis cpc (R.G. n. 2557/2020), notificato in data 7.4.2020 e rinotificato in data 13.7.2020, con il quale i Sigg.ri *omissis* hanno chiesto la restituzione del terreno di loro proprietà sito in Comune di La Cassa, censito in catasto al foglio a mappale 405 sub 7 (s.e.o.), che hanno asserito essere stato oggetto di occupazione illecita, nonché il ripristino dello stato dei luoghi ed il pagamento del risarcimento di tutti i danni prodotti, il Tribunale di Torino ha pronunciato l'ordinanza n. 1800/2020 con la quale ha dichiarato cessata la materia del contendere e, riconosciuta la soccombenza virtuale della Città Metropolitana di Torino, ha condannato la stessa al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di giudizio pari a euro 1.620,00 per onorari, oltre oneri e accessori di legge e rimborso contributo unificato, e così per complessivi euro 2.622,77;

DATO ATTO che l'ordinanza è immediatamente esecutiva e pertanto costituisce un debito fuori bilancio per l'ente ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO inoltre che il riconoscimento del debito non costituisce acquiescenza alla predetta ordinanza e che non esclude un'eventuale proposizione da parte della Città metropolitana di appello e ogni ulteriore valutazione in ordine alla ricorrenza di eventuali responsabilità amministrativo contabili ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 165/2001 e dell'art. 1 L. 20/1994;

VISTA E RICHIAMATA la relazione istruttoria costituente il prescritto parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente competente ratione materiae, concernente la questione sottesa nonché la relativa spesa derivante dall'ordinanza di cui all'allegato A) al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale:

PRECISATO che il predetto riconoscimento viene effettuato fatto salvo ed impregiudicato il diritto di impugnare in appello l'ordinanza di cui sopra;

RICHIAMATO l'articolo 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, rubricato "Salvaguardia degli equilibri di bilancio" stabilisce che "Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente

locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente le misure necessarie indicate nelle lettere a), b) e c) del medesimo articolo 193";

DATO ATTO CHE i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;

della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;

della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

# TENUTO CONTO degli orientamenti giurisprudenziali secondo cui:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce "un atto dovuto e vincolato per l'Ente e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese" (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013);
- "il preventivo riconoscimento del debito da parte dell'Organo consiliare risulta comunque necessario anche nell'ipotesi di debiti derivanti da sentenza esecutiva, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità per via del provvedimento giudiziario a monte, posto che le funzioni di indirizzo e la responsabilità politica del Consiglio comunale o provinciale non sono circoscritte alle scelte di natura discrezionale, ma si estendono anche ad attività o procedimenti di spesa di natura vincolante ed obbligatoria" (cfr Sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana, con parere 03.02.2015 n. 80);
- "con particolare riferimento ai debiti derivanti da sentenza esecutiva va precisato che il significato della delibera consiliare non è quello di riconoscere la legittimità del debito, che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso";
- "il Collegio ritiene che il carattere tassativo dell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 194 TUEL non osti ad un'interpretazione estensiva della norma stessa, volta a ricomprendere nel sintagma <<sentenza esecutiva>>, ivi indicato, anche <<ogni [altro] provvedimento giurisdizionale esecutivo>>, secondo l'evidente voluntas legis, riduttivamente manifestata nel riferito sintagma. Invero, una lettura <<sostanziale>> della norma si impone, per evidenti esigenze di coerenza sistematica. Come già chiarito (v. deliberazione SRC per la Campania n. 57/2020/QMIG), non è ammissibile ricondurre all'ente una posizione debitoria maturata extra bilancio, se non che <<atrace>attraverso il prisma dell'art. 194 TUEL>>, ma non è neanche possibile escludere debiti esecutivi comunque nascenti jussu judicis, soltanto per la (mera) diversità formale del relativo provvedimento giudiziale e, dunque, perché tali debiti hanno una veste diversa dalla <<sentenza>>, sebbene ne abbiano i medesimi contenuti sostanziali, con i correlati effetti esecutivi" (cfr Sezione regionale di controllo per la Regione Campania, con parere 14.09.2020 n. 112);

CONSIDERATO altresì che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da provvedimento giurisdizionale esecutivo non costituisce acquiescenza allo stesso e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte

le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione del procedimenti giurisdizionali pendenti;

ATTESO che attraverso il riconoscimento del debito liquidato con l'ordinanza n. 1800/2020 del Tribunale di Torino, la Città Metropolitana si adegua meramente alle statuizioni dell'ordinanza provvisoriamente esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio;

## **CONSIDERATO CHE:**

- 1) l'ordinanza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 703ter, comma 6, la definisce provvisoriamente esecutiva nonché titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;
- 2) nel caso di provvedimento giurisdizionale esecutivo nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico dell'organo consiliare, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- 3) la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da provvedimento giurisdizionale esecutivo) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

DATO ATTO CHE dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1, commi 16 e 47 della Legge 7.4.2014, n. 56 la Città metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;

VISTO l'art. 1, comma 50 Legge 7 aprile 2014, n. 56 in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico degli Enti Locali, nonché le norme di cui all'art. 4 della Legge 5 giugno 2003, n. 131;

RITENUTO necessario e doveroso provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, derivante da provvedimento giurisdizionale esecutivo in considerazione degli elementi costitutivi indicati nella documentazione allegata, per un importo complessivo di euro 2.622,77;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla Conferenza dei Capigruppo in data 23 dicembre 2020;

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 51 del 23 dicembre 2020;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica dal competente dirigente interessato,

nonché il parere di regolarità contabile del Direttore dell'Area Risorse Finanziarie, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visti gli articoli 20 e 48 della Statuto Metropolitano;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

#### **DELIBERA**

- 1. di prendere atto della relazione istruttoria costituente il prescritto parere di regolarità tecnica reso da ciascun Dirigente competente *ratione materiae*, di cui all'allegato A) al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale;
- 2. di riconoscere, per l'effetto, sussistendone i requisiti di legittimità e finanziabilità ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio derivante da provvedimento giurisdizionale esecutivo ex lege, per un importo complessivo di euro 2.622,77, come di seguito indicato:

| Ordinanza                       | Autorità giudiziaria | Spese    | Spese di  |
|---------------------------------|----------------------|----------|-----------|
| ex art. 702-ter cpc             |                      | legali   | giustizia |
| n. 1800/2020<br>dell'11.12.2020 | Trib. Torino         | 2.363,77 | 259,00    |

- 3. di dare altresì atto che, trattandosi di debito derivante da ordinanza esecutiva, il riconoscimento avviene restando impregiudicato il diritto ad impugnare l'ordinanza stessa ed avviene in ogni caso fatti salvi ed impregiudicati i diritti della Città Metropolitana di Torino conseguenti all'eventuale riformulazione della stessa, se oggetto di impugnazione;
- 4. di dare atto che il riconoscimento del presente debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
- 5. di provvedere al finanziamento del presente debito fuori bilancio, per l'importo complessivo di Euro 2,622,77 come di seguito indicato

| Già a bilancio<br>2020 | TOTALE   |
|------------------------|----------|
| 2.622,77*              | 2.622,77 |

<sup>\*</sup> somma già all'interno degli stanziamenti previsionali di bilancio 2020 (cap. 17982 Avvocatura);

- 6. di dare atto che sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
- 7. di demandare alle strutture competenti i conseguenti provvedimenti di liquidazione;
- 8. di trasmettere il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002;
- 9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

VERBALE LXXI

(Segue l'illustrazione della Sindaca Metropolitana per il cui testo si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si dà come integralmente riportata).

La Sindaca Metropolitana, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione.

# ATTO N. DEL CONS 63

La votazione avviene in modo palese, mediante appello nominale.

Presenti: 12 Votanti: 12

Favorevoli 7

Appendino - Azzarà - Bianco - De Vita - Grosso - Marocco - Tecco

Astenuti 5

Carena - Castello - Grippo - Martano - Montà

La deliberazione risulta approvata.

\_\_\_\_

La Sindaca Metropolitana, pone ai voti l'immediata esecutività della deliberazione testè approvata.

La votazione avviene in modo palese, mediante appello nominale.

Presenti: 12 Votanti: 12

Favorevoli 11

Appendino - Azzarà - Bianco - Carena - De Vita - Grippo - Grosso - Marocco - Martano - Montà - Tecco

Astenuti 1

Castello

La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.

~~~~~

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Alberto Bignone

LA SINDACA METROPOLITANA Chiara Appendino



Collegio dei revisori dei conti della Città Metropolitana di Torino

Verbale n° 51 del 23.12. 2020

Oggetto: Proposta di deliberazione consiliare n. PDEL_CONS 83 del 18.12.2020, avente ad oggetto: "Articolo 194 comma 1 lett. a) D-L.gs 267/2000 e s.m.i. Riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive." (U.I. Euro 2.622,77)"

Premesso che:

La CMTO in data 20.12.2020 ha trasmesso, a mezzo di posta elettronica, la deliberazione citata in oggetto.

La CMTO in data 21.12.2020, a mezzo posta elettronica ha trasmesso la seguente documentazione: Nota a firma del Segretario generale n. 96780/2020 del 19.12.2020, avente ad oggetto: << Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al Tribunale di Torino del Sig. MAZZOCCHI Mario + 3 per la restituzione di terreno sito in Comune di La Cassa occupato per la realizzazione di opera stradale (R.G. 2557/2020). Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 D.Lgs 267/2000. >>; nota a firma del dirigente competente n. 95718/2020 del 16.12.2020, avente ad oggetto: << RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO al fine del riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio art. 194 c. 1 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.>>.

L'Ordinanza del Tribunale di Torino, per le motivazioni ivi contenute,

stessa, se oggetto di impugnazione;

<< dichiara cessata la materia del contendere; condanna la Città Metropolitana di Torino, in persona del legale rappresentante, a pagare agli attori le spese processuali che liquida in €.1620 per compensi, oltre €.259 come contributo unificato, oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del difensore che si dichiara antistatario.>> .

La citata proposta di deliberazione n. 83/2020 dispone espressamente quanto segue:

- <<1. di prendere atto della relazione istruttoria costituente il prescritto parere di regolarità tecnica reso da ciascun Dirigente competente ratione materiae, di cui all'allegato A) al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale;
- 2. di riconoscere, per l'effetto, sussistendone i requisiti di legittimità e finanziabilità ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio derivante da provvedimento giurisdizionale esecutivo ex lege, per un importo complessivo di **euro 2.622,77**, come di seguito indicato: (...); 3. di dare altresì atto che, trattandosi di debito derivante da ordinanza esecutiva, il riconoscimento avviene restando impregiudicato il diritto ad impugnare l'ordinanza stessa ed avviene in ogni caso fatti salvi ed impregiudicati i diritti della Città Metropolitana di Torino conseguenti all'eventuale riformulazione della

- 4. di dare atto che il riconoscimento del presente debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
- 5. di provvedere al finanziamento del presente debito fuori bilancio, per l'importo complessivo di Euro 2,622,77 come di seguito indicato (...);
- 6. di dare atto che sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
- 7. di demandare alle strutture competenti i conseguenti provvedimenti di liquidazione;
- 8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;
- 9. di trasmettere il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002. >>.

Segnalato che:

L'art. 194 del decreto legislativo n° 267/2000, al comma 1, stabilisce che "con la deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, (...) gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; (...)".

La formazione dei debiti fuori bilancio rappresenta un'irregolarità contabile da evitare, pertanto il provvedimento di riconoscimento si caratterizza per la sua eccezionalità e deve essere condotto nel rigoroso rispetto delle norme e dei principi elaborati dalla giurisprudenza.

Il debito fuori bilancio per essere riconoscibile deve avere i seguenti caratteri: **certezza**, cioè l'effettiva esistenza dell'obbligazione di dare; **liquidità**, nel senso che deve essere individuato il soggetto economico creditore, il debito sia definito nel suo ammontare e l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione; **esigibilità**, nel senso che sia stata fissata la scadenza del pagamento e non sia subordinato a condizione.

Il procedimento istruttorio di riconoscimento del debito fuori bilancio fa capo al responsabile della spesa, mentre al Consiglio compete la sua approvazione: accerta o autorizza la riconducibilità del debito ad una delle fattispecie previste dal legislatore, le cause della formazione del debito e le eventuali responsabilità personali di funzionari o amministratori, individuando, infine, le risorse necessarie per provvedere al relativo pagamento; il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità all'impugnazione (Punto 97 e 102 del Principio contabile n. 2 del 18 novembre 2008, dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'interno).

Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, quindi, non assume i caratteri di automatismo perché presuppone la valutazione da parte del Consiglio volta ad accertare, in modo rigoroso, l'esistenza delle condizioni espressamente previste dalla norma; oltre alla ricostruzione, completa, delle cause della formazione delle partite debitorie.

Nel caso di **sentenze esecutive di condanna** il Consiglio non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria; di conseguenza, il valore della delibera consiliare non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso; pertanto, nel caso di sentenze esecutive è obbligatorio procedere alla tempestiva convocazione dell'organo consiliare per il riconoscimento del debito, in modo da impedire il maturare di interessi, rivalutazione monetaria ed ulteriori spese legali, nonché il rischio di azioni esecutive, tenuto conto che il decorso di 120 giorni dalla

notifica del titolo esecutivo può comportare l'avvio di procedure esecutive nei confronti dell'ente(punti 101, 103 e 103 del Principio contabile n. 2 del 18 novembre 2008, dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'interno).

Preso atto che:

Il debito fuori bilancio di cui trattasi, di ammontare pari ad euro 2.622,77 risulta presentare i caratteri della certezza, della liquidità e della esigibilità.

Visto:

l'articolo 239, comma 1, lett. b), n°6, in base al quale il collegio dei revisori è tenuto a rilasciare pareri sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Dato atto che:

deve essere espresso il parere di regolarità tecnico-amministrativa sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto dal dirigente responsabile interessato, nonché il parere di regolarità contabile reso dal dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Tuel sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

Tutto ciò premesso:

Il Collegio dei revisori dei conti

- 1) Esprime parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio pari ad euro 2.622,77 di cui alla proposta di deliberazione consiliare n. PDEL_CONS 83 in data 18.12.2020, avente ad oggetto "Articolo 194 comma 1 lett. a) D-L.gs 267/2000 e s.m.i. Riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive." (U.I. Euro 2.622,77)"
- **2) Segnala** l'obbligo di trasmissione della deliberazione di riconoscimento del debito di cui trattasi alla competente Procura della Corte dei Conti;
- 3) **Dispone** di trasmettere il presente verbale: al Segretario generale, dott. Alberto Bignone; al Dirigente della direzione finanze e patrimonio, Dott. Enrico Miniotti; al Dott. Alberto Arnulfo per la pubblicazione sul sito "trasparenza"; al Dottor Giuseppe Facchini, Responsabile assistenza agli organi politici e, per conoscenza, alla Sindaca della CMTO, Chiara Appendino;

Letto, confermato, sottoscritto

Il collegio dei revisori:

Andrea Matarazzo, presidente;

Antonella Perrone, componente;

Franca Roso, componente.

